

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.6.2006
C (2006) 2033

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

che fissa le disposizioni per il distacco di esperti nazionali presso la Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

che fissa le disposizioni per il distacco di esperti nazionali presso la Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli esperti nazionali distaccati (END) devono permettere alla Commissione di beneficiare di conoscenze ed esperienze professionali di alto livello, segnatamente nei settori in cui tali competenze non sono facilmente disponibili.
- (2) È altamente auspicabile favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali in materia di politiche europee assegnando temporaneamente ai servizi della Commissione esperti provenienti dagli Stati membri.
- (3) Gli esperti nazionali distaccati devono provenire essenzialmente dai governi o dai ministeri degli Stati membri, ma possono altresì provenire dal settore privato o da organizzazioni di volontariato, dallo Spazio economico europeo (SEE), da paesi candidati, da organizzazioni internazionali o da paesi terzi.
- (4) I diritti e gli obblighi fissati dalla presente decisione sono volti a garantire che gli esperti nazionali distaccati esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse della Commissione.
- (5) Tenuto conto della natura temporanea del loro incarico e del loro statuto particolare, occorre prendere disposizioni affinché gli esperti nazionali distaccati non assumano, quando agiscono per proprio conto, responsabilità per conto della Commissione nell'esercizio delle sue prerogative di diritto pubblico.
- (6) Data l'importanza che riveste la formazione dei funzionari degli Stati membri - e, ove del caso, dei paesi del SEE, dei paesi candidati all'adesione e dei paesi terzi - in materia di politiche europee, è stato definito un quadro giuridico e amministrativo omogeneo e coerente per i corsi di informazione organizzati a beneficio di tali funzionari.
- (7) È auspicabile consolidare il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati in un unico testo che comprenda le modifiche apportate in seguito all'adozione del primo regime, prevedendo al tempo stesso nuove disposizioni per tener conto dell'evoluzione sociale a livello generale.
- (8) Occorre riesaminare le indennità giornaliere e mensili tenendo conto degli adeguamenti delle retribuzioni di base dei funzionari delle Comunità a Bruxelles e Lussemburgo,

DECIDE:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regime si applica agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione (in appresso denominati esperti nazionali distaccati, “END”) da un’amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale. Esso si applica altresì agli esperti distaccati da un’amministrazione internazionale, nonché dal settore privato e da organizzazioni senza scopo di lucro o di volontariato.
2. Le persone a cui si applica il presente regime restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuite da quest’ultimo.
3. Salvo deroga concessa dal direttore generale del Personale e dell’amministrazione, gli esperti nazionali distaccati devono essere cittadini di uno Stato membro. Nell’accogliere esperti nazionali presso i propri servizi, la Commissione tiene conto dell’equilibrio geografico, dell’equilibrio tra uomini e donne e del principio delle pari opportunità.
4. Non sono richieste deroghe per gli esperti nazionali dei paesi del SEE distaccati nel quadro di accordi firmati con questi paesi e secondo le condizioni ad hoc fissate da tali accordi. Lo stesso vale per i paesi candidati all’adesione, nel caso in cui tal paese abbiano firmato accordi ad hoc con la Commissione.
5. Il distacco è reso effettivo tramite uno scambio di lettere tra la Direzione generale del Personale e dell’amministrazione e la Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato o il datore di lavoro, secondo il caso. Per i paesi dello Spazio economico europeo, lo scambio di lettere avviene con il segretariato dell’EFTA e, per gli altri paesi terzi, con le missioni diplomatiche competenti.

Allo scambio di lettere deve essere allegata una copia del regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione.
6. Nel presente regime, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

Articolo 2

Esperti nazionali distaccati senza spese

Ai fini della presente decisione, per “esperti nazionali distaccati senza spese” si intendono gli esperti nazionali il cui distacco non comporta alcun costo per la Commissione.

Gli esperti nazionali possono essere distaccati senza spese dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e di paesi terzi e da organizzazioni internazionali ai fini di uno scambio reciproco e simultaneo con i funzionari della Commissione, in virtù della decisione della Commissione relativa alla messa a disposizione di funzionari comunitari (decisione della Commissione del 5 gennaio 1995 - C(94) 3895), per tutto il periodo in cui è messo a disposizione il funzionario della Commissione.

I funzionari nazionali possono essere altresì distaccati in qualità di esperti nazionali senza spese per un massimo di quattro anni nel quadro di accordi bilaterali conclusi tra il direttore generale e lo Stato membro interessati. Tali accordi devono essere approvati dalla Direzione generale del Personale e dell'amministrazione e devono indicare il numero di esperti nazionali interessati e le funzioni da svolgere. Le stesse disposizioni si applicano agli esperti nazionali distaccati senza spese provenienti dai paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e da paesi candidati all'adesione.

Articolo 3

Esperti nazionali distaccati provenienti dal settore privato

Il distacco di esperti nazionali del settore privato è permesso unicamente qualora l'interesse della Commissione giustifichi l'apporto temporaneo di conoscenze specifiche.

Tale distacco è autorizzato caso per caso dal direttore generale del Personale e dell'amministrazione.

Articolo 4

Durata del distacco

1. La durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Essa può essere prorogata una o più volte per un totale massimo di quattro anni.
2. La durata probabile del distacco deve essere stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5. La stessa procedura si applica in caso di rinnovo del periodo di distacco.
3. Un esperto nazionale che è già stato distaccato presso la Commissione può essere nuovamente distaccato, conformemente alle norme interne relative alla durata massima della presenza di tale personale presso i servizi della Commissione e comunque sempre alle condizioni seguenti:
 - a) l'esperto nazionale continua a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco;
 - b) tra la fine del periodo di distacco precedente e un nuovo periodo di distacco devono essere trascorsi almeno sei anni; se, al termine del primo distacco, l'esperto nazionale ha usufruito di un contratto diretto con la Commissione, il periodo di sei anni viene calcolato a partire dalla data di scadenza di tale contratto.

La condizione di cui alla lettera b) non impedisce alla Commissione di accettare il distacco di un esperto nazionale che sia già stato distaccato per meno di quattro anni;

in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non deve superare la parte residua del periodo di quattro anni.

Articolo 5 *Sede di distacco*

Gli esperti nazionali distaccati possono essere assegnati ad una qualsiasi delle sedi degli uffici della Commissione.

Articolo 6

Compiti

1. Gli esperti nazionali distaccati assistono i funzionari della Commissione o gli agenti temporanei, espletando i compiti ad essi affidati sulla base delle rispettive conoscenze ed esperienze professionali.
2. Un esperto nazionale distaccato partecipa a missioni e riunioni esterne unicamente se accompagna un funzionario della Commissione o un agente temporaneo, oppure da solo in qualità di osservatore o a scopo d'informazione.

Il direttore generale del servizio interessato può tuttavia conferire ad un esperto nazionale distaccato un mandato specifico per una o diverse missioni, dopo aver accertato che non vi sono potenziali conflitti di interessi. Il direttore generale può delegare tale potere di deroga al direttore o al capo unità dell'esperto nazionale distaccato in questione. In nessun caso un esperto nazionale distaccato può rappresentare la Commissione per assumere impegni (finanziari o di altra natura) o negoziare in sua vece.

Un esperto nazionale distaccato può tuttavia rappresentare la Commissione in procedimenti giudiziari in veste di coagente con un funzionario e può come tale agire per suo conto.

3. La Commissione rimane la sola responsabile dell'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'esperto nazionale distaccato, nonché della firma degli atti che ne derivano.
4. I servizi della Commissione interessati, il datore di lavoro dell'esperto nazionale distaccato e l'esperto nazionale stesso si adoperano nella misura del possibile per evitare i conflitti di interessi e l'eventuale comparsa di tali conflitti in relazione alle funzioni dell'esperto nazionale distaccato durante il periodo di distacco presso la Commissione. A tal fine, il servizio a cui l'esperto nazionale distaccato deve essere assegnato informa in tempo utile l'esperto stesso e il suo datore di lavoro dei compiti previsti e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non sono a conoscenza di alcun motivo per cui all'esperto nazionale distaccato non debbano essere assegnati tali compiti. L'esperto nazionale è invitato in particolare a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della sua situazione familiare e i compiti che gli sono affidati durante il periodo di distacco. Egli deve segnatamente dichiarare

le attività professionali dei parenti stretti ed eventuali importanti interessi finanziari suoi o dei parenti in questione.

L'esperto nazionale distaccato ed il suo datore di lavoro debbono impegnarsi a segnalare al direttore generale del servizio a cui l'esperto nazionale è assegnato ogni cambiamento di situazione nel corso del distacco che potrebbe dar luogo o origine a un conflitto di interessi.

Il servizio a cui l'esperto nazionale distaccato è assegnato conserva nei propri archivi una copia della corrispondenza scambiata, che mette su richiesta a disposizione del direttore generale del Personale e dell'amministrazione.

5. Se la direzione generale presso la quale l'esperto nazionale distaccato deve essere distaccato ritiene che data la natura delle sue attività sono necessarie precauzioni particolari in materia di sicurezza, occorre ottenere un nulla osta di sicurezza prima di assumere l'esperto.
6. In caso di mancato rispetto da parte dell'esperto nazionale distaccato degli obblighi che gli incombono in base alle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione può, se lo reputa opportuno, mettere fine al distacco dell'esperto nazionale conformemente all'articolo 10.

Articolo 7 *Diritti e obblighi*

1. Durante il periodo di distacco:
 - a) l'esperto nazionale distaccato deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Commissione. Egli non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei alla Commissione. L'esperto nazionale distaccato svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso le Comunità. Egli non effettua alcuna prestazione per il proprio datore di lavoro, per altri governi o altre persone, società private o amministrazioni pubbliche;
 - b) l'esperto nazionale distaccato deve astenersi dal compiere qualsiasi atto o dall'assumere comportamenti che possano menomare la dignità della sua funzione;
 - c) nell'esercizio delle sue funzioni, l'esperto nazionale distaccato non deve occuparsi di questioni in cui ha un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza. Se nell'esercizio di tali funzioni egli si trova a dover trattare una questione di questo tipo, deve informarne immediatamente il proprio capo unità che adotta tutte le misure opportune e può segnatamente dispensare l'esperto nazionale distaccato dalle responsabilità connesse a tale questione.

Nelle imprese soggette al controllo della Commissione o ad essa collegate, l'esperto nazionale distaccato non può conservare né assumere, direttamente o

indirettamente, interessi di natura o di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle funzioni affidategli;

- d) l'esperto nazionale distaccato si astiene dal divulgare informazioni non autorizzate di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che tali informazioni siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico;
- e) l'esperto nazionale distaccato ha diritto alla libertà di espressione, nel rigoroso rispetto dei principi di lealtà e imparzialità.

L'esperto nazionale distaccato che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, materiale avente per oggetto l'attività delle Comunità ne avvisa preliminarmente il proprio capo unità. Questi, se può dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi delle Comunità, informa per iscritto l'esperto nazionale distaccato della propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione. Se entro tale termine non viene notificata alcuna decisione, si considera che il capo unità non abbia sollevato obiezioni;

- f) tutti i diritti derivanti dai lavori eseguiti dall'esperto nazionale distaccato nell'esercizio delle sue funzioni sono versati alla Comunità;
 - g) l'esperto nazionale distaccato è tenuto a risiedere nel luogo di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni; e
 - h) sulla base delle sue conoscenze ed esperienze professionali, l'esperto nazionale è tenuto ad assistere e consigliare i superiori nella Commissione ai quali è assegnato ed è responsabile di fronte a questi dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.
2. In caso di mancato rispetto durante il periodo di distacco delle disposizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, se lo reputa opportuno, mettere fine al distacco dell'esperto nazionale conformemente all'articolo 10.
 3. Al termine del distacco, l'esperto nazionale distaccato resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione per quanto riguarda l'esercizio di nuovi compiti affidatigli e l'accettazione di taluni incarichi o benefici.

A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto nazionale distaccato informa tempestivamente la Commissione dei compiti che è chiamato a svolgere per conto del suo datore di lavoro che potrebbero far sorgere un conflitto di interessi rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di distacco.

Articolo 8

Esperienza professionale e conoscenze linguistiche

1. Per essere distaccato presso la Commissione, l'esperto nazionale deve aver maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle dei gruppi di funzioni AD o AST – quest'ultimo gruppo di

funzioni soltanto per impieghi altamente specializzati – definite nello statuto dei funzionari delle Comunità europee e nel regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. I datori di lavoro degli esperti nazionali devono fornire alla Commissione, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi dodici mesi.

2. Per poter svolgere le mansioni che gli saranno affidate, l'esperto nazionale distaccato deve possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua. Per poter svolgere le mansioni che gli saranno affidate, l'esperto nazionale distaccato da un paese terzo deve possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità.

Articolo 9
Interruzione del distacco

1. Il distacco può essere interrotto dietro autorizzazione della Commissione e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tali interruzioni:
 - a) il versamento delle indennità di cui all'articolo 17 è sospeso;
 - b) il rimborso delle spese di cui agli articoli 21 e 22 è corrisposto solo se l'interruzione avviene su richiesta della Commissione;
 - c) l'eventuale rimborso della remunerazione al datore di lavoro dell'esperto in virtù dell'articolo 19 è sospeso automaticamente.
2. La Commissione informa il datore di lavoro dell'esperto nazionale.

Articolo 10
Fine del distacco

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda della Commissione o del datore di lavoro dell'esperto con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'esperto nazionale, con lo stesso preavviso e su riserva dell'accordo della Commissione.
2. In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:
 - a) dal datore di lavoro dell'esperto nazionale, qualora gli interessi fondamentali del datore di lavoro lo richiedano;
 - b) dalla Commissione e dal datore di lavoro, di concerto, su domanda rivolta dall'esperto nazionale alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'esperto nazionale lo richiedano;
 - c) dalla Commissione, in caso di mancato rispetto da parte dell'esperto nazionale degli obblighi cui è soggetto a titolo della presente decisione.

Qualora venga posta fine al distacco ai sensi della lettera c), la Commissione ne informa immediatamente il datore di lavoro.

Capitolo II

Condizioni di lavoro

Articolo 11 *Previdenza sociale*

1. Prima dell'inizio del distacco, l'amministrazione pubblica nazionale o internazionale dalla quale proviene l'esperto nazionale certifica alla Commissione che detto esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione pubblica da cui dipende e che quest'ultima si assume l'onere delle spese sostenute all'estero.
2. Prima dell'inizio del distacco, il datore di lavoro dell'esperto nazionale fornisce alla Commissione il certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio¹.
3. Dal giorno della sua entrata in funzione, l'esperto nazionale distaccato è coperto dalla Commissione contro i rischi di infortunio. La Commissione gli fornisce una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui si presenta al servizio competente della Direzione generale del Personale e dell'amministrazione per espletare le formalità amministrative connesse al distacco.
4. L'esperto nazionale distaccato che non può essere coperto da un regime pubblico contro i rischi di malattia può chiedere che detti rischi siano assicurati dalla Commissione. L'esperto contribuisce per metà al premio assicurativo e il suo contributo è trattenuto ogni mese sull'indennità prevista all'articolo 17.

Articolo 12 *Orario di lavoro*

1. L'esperto nazionale distaccato è soggetto alle norme vigenti presso la Commissione in materia di orario di lavoro².
2. Per tutta la durata del distacco, l'esperto nazionale lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di una direzione generale, previo accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi della Commissione, il direttore generale del Personale e dell'amministrazione può autorizzare un esperto nazionale distaccato a lavorare a tempo parziale. In tal caso, la durata del congedo annuo è proporzionalmente ridotta.

¹ G U L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

² Articoli da 55 a 56 quater dello Statuto e disposizioni di applicazione di tali articoli, all'occorrenza, mutatis mutandis.

3. L'esperto nazionale distaccato autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto deve fornire ogni mese prestazioni per una durata pari almeno alla metà della durata normale del lavoro.
4. L'esperto nazionale distaccato può praticare un orario flessibile solo a condizione di esserne autorizzato dal servizio della Commissione a cui è assegnato. Tale autorizzazione è comunicata per informazione all'unità responsabile della Direzione generale del Personale e dell'amministrazione.

Articolo 13
Assenza per malattia

1. In caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia o incidente, l'esperto nazionale distaccato avverte tempestivamente il proprio capo unità, indicando il suo attuale recapito. L'esperto nazionale distaccato è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dalla Commissione.
2. Se le assenze per malattia o incidente di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di dodici mesi, un totale di 12 giorni, l'esperto nazionale distaccato deve presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.
3. Se l'assenza per malattia è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'esperto nazionale (se tale periodo supera il mese), le indennità previste all'articolo 17 vengono automaticamente sospese. La presente disposizione non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza.

L'assenza per malattia non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.

4. L'esperto nazionale vittima di un incidente connesso col suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco continua a ricevere l'intera indennità per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Articolo 14
Congedo annuo e congedo speciale

1. Gli esperti nazionali distaccati hanno diritto a due giorni lavorativi e mezzo di congedo per mese intero di servizio prestato, pari a trenta giorni per anno civile.
2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione del servizio a cui l'esperto nazionale è assegnato. In caso di congedo non autorizzato, l'indennità giornaliera non viene versata.
3. Dietro presentazione di una richiesta motivata, gli esperti nazionali possono ottenere un congedo speciale nei casi seguenti:
 - a) matrimonio dell'esperto nazionale: 2 giorni;
 - b) malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni;

- c) decesso del coniuge: 4 giorni;
 - d) malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni;
 - e) decesso di un ascendente: 2 giorni;
 - f) nascita di un figlio: 10 giorni;
 - g) malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni;
 - h) decesso di un figlio: 4 giorni;
 - i) trasloco all'entrata in servizio: 2 giorni;
 - j) adozione: 20 settimane, o 24 settimane in caso di adozione di un bambino disabile.
4. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro dell'esperto nazionale, la Commissione può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale retribuito per ogni periodo di dodici mesi. Le domande vengono esaminate caso per caso. Su richiesta debitamente giustificata dell'esperto nazionale distaccato, il capo unità dello stesso può concedere un congedo speciale supplementare (fino a un massimo di cinque giorni), con l'accordo del capo unità responsabile delle risorse umane della direzione generale interessata, se tale congedo speciale retribuito è nell'interesse della Commissione. Un congedo speciale supplementare non retribuito può essere concesso in caso di necessità debitamente dimostrata. Occorre informare di tale decisione la Direzione generale del Personale e dell'amministrazione.
5. I diritti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono considerati esaustivi. Non saranno autorizzati, in particolare, congedi supplementari in relazione a giorni di viaggio, età o categoria.
6. Nel caso di attività a orario ridotto, il congedo annuo è proporzionalmente ridotto.
7. I giorni di congedo annuo non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.

Articolo 15
Congedo di maternità

1. In caso di gravidanza, all'esperta nazionale è concesso un congedo di maternità di venti settimane, nel corso del quale le vengono versate le indennità di cui all'articolo 17. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della trentaquattresima settimana di gravidanza.
2. Qualora la legislazione pertinente applicabile al datore di lavoro dell'esperta nazionale preveda un congedo di maternità più lungo, il distacco viene interrotto per

un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dalla Commissione.

Un periodo equivalente al periodo di interruzione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse della Commissione lo giustifica.

- 3 In alternativa, l'esperto nazionale può chiedere un'interruzione del periodo di distacco pari alla somma dei periodi concessi per il congedo di maternità. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 16 *Gestione e controllo*

La gestione e il controllo dei giorni di congedo, dell'orario di lavoro e delle assenze sono di competenza della direzione generale o del servizio a cui l'esperto nazionale è stato assegnato.

Per gli esperti nazionali assegnati a sedi della Commissione diverse da Bruxelles e Lussemburgo, anche le operazioni quotidiane di gestione amministrativa e finanziaria, quali il calcolo e il pagamento delle indennità giornaliere e di trasporto e, all'occorrenza, il rimborso delle spese di trasloco, sono di competenza della direzione generale o del servizio a cui l'esperto nazionale è stato assegnato.

Una copia della situazione amministrativa dei suddetti esperti nazionali e delle eventuali modifiche apportate, nonché delle informazioni statistiche che li riguardano, è trasmessa ogni mese all'unità competente della Direzione generale del Personale e dell'amministrazione.

Capitolo III

Indennità e spese

Articolo 17 *Indennità di soggiorno*

1. L'esperto nazionale distaccato ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera. Se la distanza tra il luogo di residenza, determinato conformemente all'articolo 20, e il luogo di distacco è pari o inferiore a 150 km, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 28,78 EUR; se tale distanza è superiore a 150 km, l'indennità ammonta a 115,09 EUR.

2. Se l'esperto nazionale distaccato non ha beneficiato di alcun rimborso per le spese di trasloco, gli verrà corrisposta un'indennità supplementare conformemente alla seguente tabella:

Distanza tra il luogo di residenza e la sede di distacco (km)	Importo in euro
0 – 150	0
> 150	73,98
> 300	131,52
> 500	213,73
> 800	345,26
> 1300	542,55
> 2000	649,43

3. Nel caso di un esperto nazionale distaccato senza spese, lo scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, precisa che le indennità e le spese di cui al capitolo III, escluse le spese di missione, non saranno pagate.
4. Salvo indicazione contraria, le indennità di soggiorno devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuo e di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali della Commissione.
5. Agli esperti nazionali distaccati che, nel corso dei tre anni conclusi sei mesi prima dell'inizio del distacco, risiedevano abitualmente o esercitavano la propria attività principale a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco, è corrisposto il 25% dell'indennità giornaliera.

Ai fini del presente paragrafo, le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli esperti nazionali distaccati per uno Stato diverso da quello della sede di distacco o per un'organizzazione internazionale non vengono prese in considerazione.

6. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'esperto nazionale ha diritto al versamento anticipato di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. Questo importo forfetario viene versato entro il giorno 25 del mese quando l'esperto nazionale entra in servizio il primo giorno di tale mese. Per gli esperti nazionali che entrano in servizio il giorno 16 del mese, l'importo forfetario viene versato entro il giorno 10 del mese successivo. In caso di cessazione definitiva del distacco presso la Commissione nel corso dei primi 75 giorni, l'esperto nazionale distaccato rimborserà l'importo corrispondente alla durata del periodo di servizio non effettuato.
7. L'esperto nazionale distaccato informa la Direzione generale del Personale e dell'amministrazione in merito ad eventuali indennità analoghe percepite da altra fonte. Gli importi di tali indennità vengono detratti dall'indennità versata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.
8. Le indennità giornaliere e mensili sono soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, tenendo conto delle modifiche degli stipendi base dei funzionari delle Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

9. Le indennità giornaliere e mensili sono intese a coprire, su base forfetaria, le spese di soggiorno degli esperti nazionali distaccati nella sede di servizio e non vanno considerate in alcun caso una retribuzione versata dalla Commissione.

Le indennità giornaliere e mensili sono versate entro il giorno 25 del mese.

Articolo 18 *Indennità forfetaria supplementare*

1. Tranne nel caso in cui il luogo di residenza sia situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di servizio, all'esperto nazionale distaccato viene corrisposta, se del caso, un'indennità forfetaria supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuo lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari), maggiorato delle indennità di soggiorno giornaliere e mensili corrispostegli dalla Commissione, e lo stipendio base di un funzionario di grado AD6 o AST4, primo scatto, in base al gruppo di funzioni alle quali l'esperto è assimilato. A tal fine, l'esperto nazionale distaccato presenta le buste paga dei dodici mesi precedenti il distacco.
2. L'esperto nazionale distaccato la cui domanda è stata accolta fornisce all'ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali la busta paga pertinente rilasciata dal datore di lavoro su base mensile. L'indennità forfetaria supplementare viene pagata, con effetto retroattivo, dopo il ricevimento della busta paga. Se la domanda di un esperto nazionale distaccato viene accolta, il versamento dell'indennità forfetaria inizia alla data della richiesta.
3. Tali indennità sono soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi base dei funzionari delle Comunità.

Articolo 19 *Eventuale rimborso della retribuzione*

1. Se il suo interesse lo esige, la Commissione può rimborsare l'integrità o una parte della retribuzione netta di un esperto nazionale distaccato al suo datore di lavoro durante il periodo di distacco, nel quadro di un accordo concluso preliminarmente e registrato nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5.
2. Il rimborso della retribuzione è autorizzato caso per caso dal direttore generale del Personale e dell'amministrazione, tenuto conto delle esigenze specifiche del servizio e in particolare della necessità di fare appello a esperti nazionali distaccati di tutti gli Stati membri.
3. Le spese di rimborso sono imputate alla dotazione per gli esperti nazionali distaccati di cui dispone la direzione generale che ha presentato la domanda o, se del caso, alla linea di bilancio operativa.

Articolo 20
Luogo di residenza

1. Ai fini della presente decisione, si considera luogo di residenza il luogo in cui l'esperto nazionale distaccato esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro immediatamente prima del distacco. La sede di distacco è il luogo in cui è situato il servizio della Commissione al quale l'esperto nazionale è assegnato. Tali luoghi devono essere menzionati nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5.
2. Nel caso in cui, sei mesi prima del suo distacco in qualità di esperto nazionale presso la Commissione, l'esperto stia già lavorando o viva in un luogo diverso da quello in cui è situata la sede principale del suo datore di lavoro, si considera luogo di residenza quello tra i due luoghi più vicino alla sede di distacco.
3. Il luogo di residenza è considerato la sede di distacco nei casi seguenti:
 - a) se, nel corso del periodo di tre anni conclusi sei mesi prima del distacco, l'esperto nazionale risiedeva abitualmente o esercitava la propria attività principale in un luogo situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco;
 - b) se, al momento della domanda di distacco da parte della Commissione, la sede di distacco è il luogo di residenza principale del coniuge o del figlio/dei figli a carico dell'esperto nazionale. A tal fine, l'esperto nazionale distaccato che risiede a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco è considerato residente in quella sede.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli esperti nazionali distaccati per uno Stato diverso da quello della sede di distacco o per un'organizzazione internazionale non vengono prese in considerazione.

Articolo 21
Spese di viaggio

1. L'esperto nazionale distaccato il cui luogo di residenza è situato a più di 150 km dalla sede di distacco ha diritto al rimborso delle spese di viaggio in conformità delle disposizioni seguenti:
 - a) per se stesso:
 - i) dal luogo di residenza alla sede di distacco, all'inizio del periodo di distacco;
 - ii) dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco;
 - b) per il coniuge e i figli a carico, nel caso in cui queste persone coabitino con l'esperto nazionale distaccato e il trasloco debba essere rimborsato dalla Commissione in conformità dell'articolo 22:

- i) dal luogo di residenza alla sede di distacco, all'inizio del periodo di distacco;
 - ii) dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco.
2. Salvo in caso di viaggio aereo, l'importo del rimborso è forfetario e limitato al costo del viaggio in treno alla tariffa di seconda classe senza supplemento. La stessa tariffa si applica se il viaggio è effettuato in automobile.

Per i viaggi in aereo, il rimborso delle spese copre al massimo il costo di un biglietto a tariffa ridotta in classe economica dietro presentazione dei biglietti e delle carte d'imbarco. Tale rimborso è concesso soltanto se il tragitto per ferrovia è superiore a 500 km o se l'itinerario abituale comporta l'attraversamento di un mare.
3. In deroga al paragrafo 1, gli esperti nazionali distaccati che dimostrino di aver cambiato il luogo in cui eserciteranno l'attività principale una volta concluso il distacco hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio verso tale luogo entro i limiti fissati ai paragrafi 1 e 2. In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'esperto nazionale avrebbe diritto in caso di ritorno al luogo di residenza.
4. Se ha proceduto al trasloco dal luogo di residenza alla sede di distacco, l'esperto nazionale distaccato ha diritto una volta all'anno al rimborso forfetario per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata e ritorno dalla sede di distacco al luogo di residenza secondo le disposizioni in vigore alla Commissione.
5. La Commissione non rimborsa alcuna spesa di cui ai paragrafi precedenti che sia stata sostenuta o rimborsata dal datore di lavoro. A tal fine, l'esperto nazionale distaccato dichiara alla Commissione siffatti pagamenti o rimborsi.

Articolo 22
Spese di trasloco

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, l'esperto nazionale distaccato può trasferire i suoi effetti personali dal luogo di residenza alla sede di distacco, a spese della Commissione e previa autorizzazione di quest'ultima, in conformità delle disposizioni in vigore in quel momento relativamente al rimborso delle spese di trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) la durata iniziale del distacco deve essere di due anni;
 - b) il luogo di residenza deve essere situato a una distanza pari o superiore a 100 km dalla sede di distacco;
 - c) il trasloco deve essere ultimato entro sei mesi dalla data di inizio del distacco;
 - d) l'autorizzazione deve essere richiesta almeno due mesi prima della data prevista per il trasloco;

- e) le spese di trasloco non sono rimborsate dal datore di lavoro: in caso di rimborso parziale da parte del datore di lavoro, l'importo corrispondente sarà detratto dal rimborso della Commissione;
 - f) l'esperto nazionale distaccato deve trasmettere gli originali di preventivi, ricevute e fatture alla Commissione, nonché un attestato in cui il datore di lavoro dichiara di non prendere in carico le spese di trasloco o indichi la parte delle spese prese in carico.
2. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 3 e 4, qualora il trasloco verso la sede di distacco sia stato rimborsato dalla Commissione, l'esperto nazionale ha diritto, alla fine del distacco, previa autorizzazione, al rimborso delle spese di trasloco dalla sede di distacco al luogo di residenza, conformemente alle disposizioni interne in vigore in quel momento per quanto riguarda il rimborso delle spese di trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f), nonché le condizioni seguenti:
- a) il trasloco non deve essere effettuato prima dei tre mesi precedenti la fine del distacco;
 - b) il trasloco deve essere ultimato entro sei mesi dalla fine del distacco.
3. L'esperto nazionale il cui distacco termina su sua richiesta o su richiesta del datore di lavoro prima che siano trascorsi due anni dall'inizio non ha diritto al rimborso delle spese di trasloco al luogo di residenza. L'esperto nazionale distaccato che non abbia ottenuto il pagamento delle spese di trasloco da parte della Commissione ha diritto al versamento dell'indennità forfetaria supplementare di cui all'articolo 18.
4. L'esperto nazionale distaccato che dimostri di aver cambiato il luogo in cui eserciterà l'attività principale una volta finito il distacco ha diritto al rimborso delle spese di trasloco verso questo luogo, a condizione che tale importo non superi l'importo a cui avrebbe avuto diritto in caso di trasloco al luogo di residenza.

Articolo 23

Missioni e spese di missione

- 1. L'esperto nazionale distaccato può essere inviato in missione conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.
- 2. Le spese di missione vengono rimborsate in conformità delle norme e delle condizioni vigenti in materia alla Commissione.

Articolo 24

Formazione

Gli esperti nazionali distaccati possono frequentare corsi di formazione organizzati dalla Commissione qualora l'interesse di quest'ultima lo giustifichi. Nel decidere se autorizzare la partecipazione di un esperto nazionale a un corso, si tiene conto del suo interesse, con particolare riguardo allo svolgimento della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Articolo 25
Disposizioni amministrative

1. L'esperto nazionale distaccato deve presentarsi il primo giorno del suo distacco al servizio competente della Direzione generale del Personale e dell'amministrazione per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni avviene il primo ovvero il sedici del mese.
2. Gli esperti nazionali distaccati presso una sede diversa da Bruxelles devono presentarsi al servizio competente della Commissione nel luogo di distacco.

Capitolo IV

Corsi d'informazione

Articolo 26
Ammissione ai corsi d'informazione

1. La Commissione accoglie presso i propri servizi agenti delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri, dei paesi del SEE, dei paesi candidati all'adesione e dei paesi terzi, nonché di organizzazioni internazionali, che vengono distaccati per seguire un corso d'informazione.

I corsi devono rientrare in un programma di formazione organizzato da tali amministrazioni per promuovere e facilitare le relazioni di partenariato con le amministrazioni nazionali interessate.

2. La durata dei corsi non può essere superiore a cinque mesi. Il programma dei corsi è definito in anticipo e comporta una parte generale basata sulle finalità dei corsi quali definite negli accordi conclusi tra la Commissione e la parte interessata. La parte generale è completata, all'occorrenza, da disposizioni specifiche proprie a ciascuna direzione generale che accoglie tirocinanti nei propri corsi.
3. A fini amministrativi, le persone che seguono corsi sono considerate tirocinanti strutturali.
4. Alle persone che seguono i corsi si applicano le disposizioni degli Orientamenti applicabili ai tirocinanti strutturali. In deroga all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, le persone che seguono i corsi devono essere assicurate dal loro datore di lavoro contro i rischi di infortunio, decesso e invalidità. I tirocini strutturali non comportano spese per la Commissione.

Capitolo V

Reclami

Articolo 27

Ogni esperto nazionale distaccato per un periodo superiore a sei mesi può presentare un reclamo contro un atto che lede i suoi interessi adottato dai servizi della Commissione nel quadro della presente decisione, ad eccezione degli atti che costituiscono conseguenze dirette di decisioni adottate dal rispettivo datore di lavoro, all'unità della Direzione generale del Personale e dell'amministrazione responsabile dei ricorsi a norma dello Statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un periodo di due mesi. Tale periodo inizia a decorrere dalla data di notifica alla persona interessata ed in ogni caso al più tardi dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto la notifica. Il direttore generale della Direzione generale del Personale e dell'amministrazione è tenuto a notificare alla persona interessata la propria decisione motivata entro quattro mesi a decorrere dal giorno di presentazione del reclamo. Al termine di tale periodo, la mancanza di risposta al reclamo va considerata come decisione implicita di rigetto³.

Capitolo VI

Esperti nazionali distaccati retribuiti sul bilancio di ricerca

Articolo 28

La presente decisione si applica anche agli esperti nazionali distaccati retribuiti sugli stanziamenti di ricerca della Direzione generale della ricerca o del Centro comune di ricerca.

I dati personali, la situazione amministrativa degli esperti nazionali distaccati e le eventuali modifiche apportate, nonché le relative statistiche, sono trasmessi ogni mese all'unità competente della Direzione generale del Personale e dell'amministrazione.

Articolo 29

Nel caso degli esperti nazionali di cui all'articolo 28, i poteri delegati in virtù della presente decisione al direttore generale del Personale e dell'amministrazione sono esercitati dai direttori generali competenti.

³ In ogni caso, il presente articolo non osta alla presentazione da parte di un esperto nazionale distaccato di un ricorso contro la decisione iniziale, alle condizioni previste all'articolo 230 del trattato CE.

Capitolo VII

Esperti nazionali distaccati presso le delegazioni della Commissione

Articolo 30

La presente decisione si applica anche agli esperti nazionali distaccati presso le delegazioni della Commissione.

Articolo 31

Nel caso degli esperti nazionali distaccati presso le delegazioni della Commissione, i poteri delegati in virtù della presente decisione al direttore generale del Personale e dell'amministrazione sono esercitati dal direttore generale delle Relazioni esterne, che può a sua volta delegarli a funzionari posti sotto la sua autorità.

Articolo 32

Qualora circostanze particolari del paese di distacco lo giustifichino, le indennità di soggiorno di cui all'articolo 17 del presente regime possono essere sostituite da un'indennità di alloggio, con decisione motivata del direttore generale delle Relazioni esterne.

Capitolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 33

Sono abrogati i regimi applicabili agli esperti nazionali distaccati previsti dalle decisioni C(2002) 1559 del 30 aprile 2002, C(2004) 577 del 27 febbraio 2004, C (2005) 872 del 22 marzo 2005 e C(2005) 3608 del 21 settembre 2005.

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione